

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

Certificato CSQ N. 9159.CMPD

T P51 MD01 Rev. 4

Processo trasversale a tutti i settori

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Regolamento per la concessione di benefici alle nuove attività che si insediano nel Comune di Paderno Dugnano

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 75 del 22/12/2015

In vigore dal 01/01/2016

Firmato

Il Presidente Il Vicesegretario Generale

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ALLE NUOVE ATTIVITA' CHE SI INSEDIANO NEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Requisiti per l'ammissibilità
- Art. 4 Iniziative ammissibili e settori di intervento
- Art. 5 Le agevolazioni concedibili
- Art. 6 Obblighi del beneficiario
- Art. 7 Cumulabilità con altre agevolazioni
- Art. 8 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni
- Art. 9 Revoche
- Art. 10 Norma finanziaria
- Art. 11 Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ALLE NUOVE ATTIVITA' CHE SI INSEDIANO NEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Articolo 1 – Finalità

1. Il Comune di Paderno Dugnano, al fine di incentivare la creazione di nuove attività, nonché la rivitalizzazione della città, con il presente Regolamento intende disciplinare la concessione di agevolazioni a soggetti che intendano realizzare attività imprenditoriali con sede operativa e/o unità locale nel Comune di Paderno Dugnano.

Articolo 2 - Beneficiari

- 1. Sono sostenute con le agevolazioni previste dal presente regolamento le imprese e/o le unità locali di nuova costituzione. Le stesse debbono avere la sede operativa nel perimetro del Comune di Paderno Dugnano. Le imprese devono essere costituite con una delle seguenti tipologie giuridiche:
 - a) SNC società in nome collettivo;
 - b) SAS società in accomandita semplice;
 - c) SRL società a responsabilità limitata:
 - d) Ditte individuali

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità

- 1. Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle imprese e/o unità locali come individuati dall'art. 2 esistenti che, nell'anno di presentazione della domanda, hanno avviato una attività nel Comune di Paderno Dugnano o aperto una unità locale.
- 2. Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o

altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 4 – Iniziative ammissibili e settori di intervento

- 1. Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti settori:
 - a) Artigianato (per le sole attività artigianali classificate dal vigente PGT con la funzione produttiva P1, con l'esclusione delle attività professionali rivolte genericamente al benessere delle persone e non riconducibili a quelle aventi finalità terapeutiche ed estetiche, assoggettate all'osservanza delle prescrizioni di cui alla normativa igienico-sanitaria)
 - b) Commercio di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq)
- 2. E' consentita la variazione dell'attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di tre anni, solo nei settori sopra individuati.
- 3. Nell'ambito del commercio di vicinato sono comunque esclusi gli esercizi che avviano, o successivamente integrino, attività di raccolta di gioco mediante installazione di congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. nr. 18.6.1931, nr. 773 e s.m.i., quali, a mero titolo esemplificativo, slot machine. Sono altresì esclusi dai predetti benefici gli esercizi per la vendita di articoli per adulti e le attività di "compro e vendo oro".

Articolo 5 – Le agevolazioni concedibili

1. E' concessa, in prima applicazione, l'esenzione della Tassa rifiuti (TARI)

relativamente alla sede operativa nella quale si svolge l'attività per un periodo di tempo pari ai primi tre anni solari di esercizio della stessa.

- 2. La Giunta potrà definire, con proprio atto, anche in base alle disponibilità di bilancio, ulteriori agevolazioni concedibili, in base alla norma.
- 3. I benefici derivanti dal presente regolamento, per ogni singolo contribuente, non possono in ogni caso superare il tetto massimo di 500,00 euro annui. Le misure delle agevolazioni previste sono concesse all'ammontare fino stabilito stanziamenti di bilancio che annualmente verranno previsti.
- 4. Le agevolazioni decorrono dalla data della nuova attività insediata nel Comune secondo le modalità del tributo o tassa per la quale l'agevolazione è concessa.

Articolo 6 – Obblighi del beneficiario

- 1. Durante periodo di il dell'agevolazione concessa è fatto divieto di trasferire o cedere l'azienda in affitto o proprietà pena la revoca e la restituzione al dell'intera somma oggetto comune agevolazione.
- 2. La perdita dei requisiti di cui all'art 3 comporta l'interruzione comma 2 dell'agevolazione attribuita con recupero della quota riferita all'annualità per la quale è stata concessa.

Articolo 7 - Cumulabilità con altre agevolazioni

Le agevolazioni descritte precedente articolo 5 sono cumulabili con agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche.

Articolo 8 - Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

1. L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati

- apposita istanza, formulata secondo le modalità e i contenuti di cui al successivo comma da allegare Segnalazione/comunicazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione inviata al SUAP. secondo le ordinarie procedure telematiche previste per tali procedimenti.
- 2. Gli uffici preposti avviano le attività di verifica delle segnalazioni e/o comunicazioni di inizio attività, ovvero al momento del rilascio del titolo autorizzativo, ove ancora previsto, nonché della regolarità contributiva e di calcolo dell'importo dovuto relativo alla Tassa Rifiuti.
- 3. Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, verrà data comunicazione al richiedente dell'agevolazione concessa.

Articolo 9 - Revoche

- 1. Il Comune procede alla revoca delle agevolazioni, qualora vengano meno i requisiti dei soggetti ammessi ai benefici. La revoca avviene con effetto immediato.
- 2. Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali all'interno del territorio comunale o che cessi l'attività per cause di forza maggiore quali: decesso incendio. senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi. sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.

<u>Articolo 10 – Norma finanziaria</u>

1. In sede di predisposizione del bilancio di previsione il Comune stanzia le risorse per le agevolazioni di cui al presente regolamento.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016.